



## COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, II° COMMA, T.U.F.

Nell'assemblea straordinaria e ordinaria della società Pierrel S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 22 maggio 2012, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

### **Punto 1 all'ordine del giorno della PARTE STRAORDINARIA**

**1) Modifica degli artt. 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale, con inserimento di un nuovo articolo rubricato al n. 16-bis e conseguente rinumerazione di alcuni sub-paragrafi dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*“L'Assemblea di Pierrel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*Delibera*

- 1. di approvare le modifiche degli articoli 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 26 dello Statuto Sociale ed inserimento di un nuovo articolo rubricato al n. 16-bis e conseguente rinumerazione di alcuni sub-paragrafi dello Statuto Sociale vigente;*
- 2. di modificare ed aggiornare conseguentemente lo Statuto Sociale secondo il testo sotto riportato.*

*"5.5 Ai fini dell'aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.*

*Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di delega (Euro 10.300.000,00), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovecentamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.*

*Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 12 novembre 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà*

*(I) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgolazerozero) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione;*

*(II) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (euro dieci milioni) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, oppure - a discrezione del Consiglio di Amministrazione ed anche solo in parte - da riservare, con esclusione del diritto di opzione:*

- (i) a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri; e/o*
- (ii) al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o*
- (iii) alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri;*

*il tutto con la precisazione che in tali ultime ipotesi il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile.*

*Nell'ambito delle deleghe sub (I) e (II), all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà A) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; B) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); C) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e D) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.*

*11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età - con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e le altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.*

*Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in prima e in seconda convocazione, ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere indetta in convocazioni successive alla seconda. Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.*

*14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. Nel caso in cui la società sia quotata su un mercato regolamentato, un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.*

*14.4 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo nella misura complessiva stabilita dall'Assemblea e ripartito tra i singoli consiglieri a cura del Consiglio di Amministrazione. Può inoltre essere attribuito un trattamento di fine mandato e/o una partecipazione agli utili nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Agli amministratori è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, Cod. Civ., la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.*

*14.5 L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio.*

*15.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei successivi commi.*

*15.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione del capitale sociale, costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in caso di mancata individuazione da parte di Consob, di una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società.*

*15.3 Le liste devono essere depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima di tale assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, unitamente alle liste i Soci dovranno depositare presso la sede della Società, entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste, l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.*

*15.4 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*15.5 Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con le disposizioni normative applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente.*

15.8 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato. I voti ottenuti da ciascuna delle liste presentate saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste presentate, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati fermo restando che, salvo quanto previsto nei successivi Paragrafi 15.9 e 15.11, da una singola lista non potranno essere tratti più della metà (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità inferiore) degli Amministratori da eleggere.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.8 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista che abbia ottenuto il quoziente più alto. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato non indipendente eletto con il secondo quoziente più basso, e così via sino a completare il numero minimo di Amministratori indipendenti.

15.9 Nel caso in cui una lista sia presentata da un Socio che, da solo o insieme ad altri Soci, sia complessivamente titolare di una partecipazione nel capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari almeno al 50% (cinquanta per cento) più una azione, in deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 15.8, alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.9 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento alla seconda lista.

15.10 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando, con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati che, tra quelli non eletti, abbiano i quozienti più elevati nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista dell'amministratore cessato, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. rispettando lo stesso criterio e deliberando, con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo di cui al Paragrafo 15.8. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

15.11 Il limite di cui al precedente Paragrafo 15.8 non troverà applicazione:

(i) al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.9;

(ii) nel caso in cui la differenza tra (a) la maggioranza dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("la Lista di Maggioranza") e (b) il numero dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti dopo la Lista di Maggioranza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che abbiano presentato o votato la Lista di

Maggioranza, sia pari o superiore al 15% del capitale;(iii) qualora siano presentate soltanto due liste, nel qual caso tutti gli amministratori saranno trattati, in ordine progressivo, dalle uniche due liste presentate; e  
(iv) in mancanza di pluralità di liste presentate, nel qual caso tutti gli amministratori saranno trattati, in ordine progressivo, unicamente dall'unica lista presentata purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.

15.12 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) sovrintende e coordina il processo di individuazione, di analisi e di definizione delle linee di indirizzo strategico della Società e del gruppo ad essa facente capo e dei piani industriali e finanziari per l'attuazione delle linee di indirizzo strategico approvati dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove nominati;
- b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività, tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
- c) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;
- d) cura la verbalizzazione delle riunioni;
- e) assicura adeguati flussi informativi fra il management ed il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i poteri di direzione, di indirizzo e di controllo dell'attività della Società e del Gruppo;
- f) vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e regolamentari e sul rispetto dello Statuto, sull'osservanza delle regole di governo della Società e delle sue controllate tenendo conto delle disposizioni anche del Codice di Autodisciplina e della migliore pratica, ove le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato.

Articolo 16-bis

Presidente onorario

16bis.1 Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, può eleggere un Presidente onorario, anche estraneo al Consiglio stesso, determinandone l'eventuale compenso e ogni altro emolumento e/o rimborso spese ad esso spettanti. Qualora nominato, il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e cesserà dalla carica, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio.

16bis.2 Qualora non sia già un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti ed esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate in tali riunioni.

16bis.3 Il Consiglio di Amministrazione può affidare al Presidente Onorario esclusivamente incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale.

16bis.4 Il Presidente Onorario è rieleggibile.

17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ((a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, (b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, (c) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

18.3 Salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 18.4, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

18.4 In deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 18.3, le deliberazioni concernenti la proposta o approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società, scorpori conferimenti, aumenti o riduzione del capitale sociale o altre operazioni sul capitale sono validamente assunte con il voto favorevole di quattro/quinti degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore. Tale previsione non troverà applicazione nell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.11 (i).

Le materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.

19.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma secondo, Cod. Civ., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

19.3 Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e non possono quindi formare oggetto di delega, oltre alle deliberazioni indicate nel precedente Paragrafo 18.4, le decisioni concernenti la fissazione degli indirizzi generali di politica gestionale.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ma, occorrendo, anche direttamente, riferisce tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno bimestrale, al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. Al di fuori di tale occasione, la comunicazione può essere effettuata dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati o dal Direttore Generale, se nominato, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, dal Consiglio, anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da un massimo di 2 membri, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, componente di diritto.

20.2 Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, elegge tra i suoi membri un presidente, ed eventualmente un vice presidente e nomina un segretario, anche estraneo al Comitato Esecutivo stesso; in caso di assenza del segretario le sue funzioni sono demandate alla persona di volta in volta indicata dal Comitato. Il vice presidente del Comitato sostituisce il presidente del Comitato in caso di sua assenza od impedimento.

20.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, anche in un luogo diverso dalla sede della Società. La convocazione è fatta dal presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Comitato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo più anziano di età, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedire almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Comitato Esecutivo, al Direttore Generale ed ai Sindaci. Le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

20.4 Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono partecipare i componenti del Collegio Sindacale, nonché, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.

20.5 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Comitato.

20.6 La durata in carica del Comitato Esecutivo, il numero e la nomina dei componenti, le facoltà, le attribuzioni nonché le regole di funzionamento dello stesso sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

20.7 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal presidente del Comitato o da chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno.

20.8 Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. I verbali delle riunioni devono essere firmati dal presidente del Comitato o da chi ne fa le veci.

21.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati ed un Direttore Generale nonché procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni, ovvero per categorie di atti od operazioni determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe loro conferite specificando in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'articolo 2381, comma quarto, Cod. Civ. nonché quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi, dei regolamenti vigenti e/o del presente Statuto.

21.2 Poteri deliberativi potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, oltre che all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, anche a Dirigenti e dipendenti della Società, entro predeterminati limiti, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

23.2 Il Direttore Generale riferisce all'Amministratore Delegato ovvero, qualora non sia nominato alcun Amministratore Delegato, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

23.3 Il Direttore Generale partecipa, se invitato dal Presidente, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, ove istituito; assiste a quelle delle Assemblee dei Soci.

23.4 Il Direttore Generale, in particolare:

(i) in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato (a) sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo strategico per la loro approvazione, e (b) sovrintende all'elaborazione dei piani industriali e finanziari per l'attuazione delle linee di indirizzo strategico approvate dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) propone tutti gli affari e ne cura la relativa istruttoria sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

(iii) provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

(iv) assume i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della vigente normativa, e propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento relativo al personale non demandatogli;

(v) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;

(vi) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire procure alle liti.

23.5 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, nonché in caso di vacanza della carica di Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte, da uno o più Dirigenti all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

23.6 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento - o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sostituzione o della vacanza della carica.

24.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, un dirigente della Società preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

26.1 Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

26.2 Tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari ovvero del presente statuto in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le liste così presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare presso la sede sociale entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.

26.3 Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite Società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.4 La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente, tra i quali il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di Sindaco supplente devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, anche regolamentare. In particolare, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quelli svolti dalla Società devono intendersi quelli medico-farmaceutico e giuridico-economico.

26.5 Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al paragrafo 26.2 che precede, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché una dichiarazione espressa con la quale i candidati dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nonché dal presente statuto, per poter assumere la carica. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.6 Qualora non sia diversamente previsto dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile alla Società,

a) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni; nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti;

b) un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno invece tratti dalla seconda lista più votata e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella stessa lista, nelle rispettive sezioni (la "Lista di minoranza"). In caso di parità di voti fra due o più Liste di minoranza, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di Minoranza, e di conseguenza eletti i candidati inseriti in tale lista, quella che ottenga il maggior numero di voti.

26.7 L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale tra i sindaci effettivi eletti dalla Lista di Minoranza.

26.8 Nel caso sia presentata o riceva voti una sola lista e purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.



26.9 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato. In caso di cessazione della carica del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal Sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà ai sensi del successivo paragrafo 26.11. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

26.10 L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo. 2401 cod.civ., dovrà scegliere tra i nominativi appartenenti alla medesima lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista del Sindaco cessato, l'Assemblea provvede alla nomina alla carica di Sindaco della Società mediante delibera assunta a maggioranza dei presenti.

26.11 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In ogni caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale in dipendenza dell'intervenuta cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede senza applicazione del meccanismo di cui all'articolo 26.8.

		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	10.346.097	99,999	99,999	63,0667
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Astenuti</b>	100	0,001	0,001	0,0006
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673

(Proposta approvata a maggioranza)

#### **Punto 1 all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA**

**1) Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011, corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011 e della relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

*"L'Assemblea degli azionisti della Pierrel S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011,*

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;*
- 2. di approvare il bilancio separato della Società chiuso al 31 dicembre 2011 nel suo insieme e nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di euro 6.621.407;*
- 3. di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Pierrel S.p.A. pari ad Euro 6.621.407,00."*

		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673

(Proposta approvata all'unanimità)



**Punto 2** all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA

**2) Deliberazione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF");**

*"L'Assemblea degli azionisti della Pierrel S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

*- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modifiche, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento;*

*- esaminata in particolare la "Sezione Prima" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

DELIBERA

1. *di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione."*

		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673

(Proposta approvata all'unanimità)

**Punto 3** all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA

**3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico**

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.,*

*delibera*

*di determinare in cinque il numero di amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione per una durata in carica di tre esercizi."*

		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673

(Proposta approvata all'unanimità)



### **Punto 3 all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA**

#### **3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione dei relativi emolumenti.**

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

delibera

1. di determinare per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) oltre ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) annuali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse alla carica, oltre alla polizza sanitaria;

2. di determinare per il Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo lordo annuo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) da ripartirsi egualmente tra i consiglieri, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore di consiglieri muniti di particolari cariche, anche in relazione alla loro eventuale partecipazione a comitati, oltre il rimborso delle spese associate alla carica;

3. in caso di nomina di un amministratore delegato, di determinare un emolumento lordo annuo di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero), oltre ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse alla carica.

Di dare atto che la società, nell'ambito della politica delle modalità della remunerazione del management, sono stati stipulati accordi mediante i quali gli emolumenti da riconoscersi ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione risultano ceduti a terzi. In particolare l'emolumento riconosciuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Canio Mazzone, nel caso fosse nominato a tale carica, risulta ceduto come da scrittura privata del 10 gennaio 2012 a favore della società M CONSULTING S.A.S. DI ROSA POLOSA & C. per il suo intero ammontare. Di conseguenza, risultando il credito in questione di spettanza di terzi verrà pagato direttamente alla società cessionaria del credito nella sua interezza."

		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673

(Proposta approvata all'unanimità)



### **Punto 3 all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA**

#### **3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base della presentazione di tre liste.**

= LISTA N. 1

Presentatori: Fin Posillipo S.p.A., depositata in data 26 aprile 2012, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Per azioni n. 4.495.772

Candidati

1. Mauro Fierro (candidato indipendente)
2. Raffaele Petrone (candidato indipendente)
3. Antonio De Mari (candidato indipendente)
4. Pierluigi Petrone (candidato indipendente)

Totale azioni detenute dai presentatori della LISTA N. 1, pari al 27,405% del capitale sociale di Pierrel S.p.A.

= LISTA N. 2

Presentatori: Mazzaro Holding S.r.l., depositata in data 26 aprile 2012, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Per azioni n. 3.996.848

Candidati

1. Roberto Francesco Lorenzo Berger (candidato indipendente)
2. Canio Giovanni Mazzaro
3. Ariel Davide Segre (candidato indipendente)
4. Lucia Marotta (candidato indipendente)
5. Antonino Schemoz (candidato indipendente)

Totale azioni detenute dai presentatori della LISTA N. 2, pari al 24,363% del capitale sociale di Pierrel S.p.A.

= LISTA N. 3

Presentatori: Bootes S.r.l. e Gabriel Fiduciaria, depositata in data 26 aprile 2012, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Per azioni n. 819.536

Candidati

1. Rosario Bifulco (candidato indipendente)
2. Andrea Chiaravalli (candidato indipendente)

Totale azioni detenute dai presentatori della LISTA N. 3, pari al 4,996% del capitale sociale di Pierrel S.p.A.

*L'assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A., ha deliberato la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:*

- Roberto Francesco Lorenzo Berger

- Mauro Fierro

- Canio Giovanni Mazzaro (nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- Raffaele Petrone

- Rosario Bifulco

### **RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

**Totale azioni presenti alla votazione 10.346.197**

LISTA 1	LISTA 2	LISTA 3	ASTENUTO	CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	NON VOTANTE
---------	---------	---------	----------	----------------------------	-------------

4.499.872	5.125.259	721.066	0	0	0
43,493%	49,538%	6,969%			

**Totale % sui presenti 100,000%**



#### **Punto 4 all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA**

##### **4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 sulla base della presentazione di tre liste.**

= LISTA N. 1

Presentatori: Fin Posillipo S.p.A., depositata in data 26 aprile 2012, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Per azioni n. 4.495.772

Candidati

SINDACI EFFETTIVI

1. Antonio De Crescenzo

2. Danilo De Mari

Totale azioni detenute dai presentatori della LISTA N. 1, pari al 27,405% del capitale sociale di Pierrel S.p.A.

= LISTA N. 2

Presentatori: Mazzaro Holding S.r.l., depositata in data 26 aprile 2012, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Per azioni n. 3.996.848

Candidati

SINDACI EFFETTIVI

1. Claudio Ciapetti

2. Antonio Castiglioni

3. Mario Giuseppe Cerliani

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Ferdinando De Feo

2. Umberto Mastromatteo

Totale azioni detenute dai presentatori della LISTA N. 2, pari al 24,363% del capitale sociale di Pierrel S.p.A.

= LISTA N. 3

Presentatori: Bootes S.r.l. e Gabriel Fiduciaria, depositata in data 26 aprile 2012, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Per azioni n. 819.536

Candidati

SINDACI EFFETTIVI

1. Luca Cagnoni.

Totale azioni detenute dai presentatori della LISTA N. 3, pari al 4,996% del capitale sociale di Pierrel S.p.A.

*L'assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A., ha deliberato la nomina dei seguenti componenti del Collegio Sindacale:*

#### SINDACI EFFETTIVI

- Antonio De Crescenzo (Presidente del Collegio Sindacale)

- Claudio Ciapetti

- Antonio Castiglioni

#### SINDACI SUPPLEMENTI

- Ferdinando De Feo

- Danilo De Mari

### **RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Totale azioni presenti alla votazione 10.346.197

LISTA 1	LISTA 2	LISTA 3	ASTENUTO	CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	NON VOTANTE
4.499.773	5.125.260	721.164	0	0	0
43,492%	49,538%	6,970%			
<b>Totale % sui presenti</b>					<b>100,000%</b>



**Punto 4 all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA**

**4) Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio .**

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

*delibera*

*di determinare il compenso lordo annuo del Collegio Sindacale in Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) così ripartito: (i) Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) annui al Presidente del Collegio Sindacale; e (ii) Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui a ciascuno dei Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico."*

		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	10.346.197	100,000	100,000	63,0673

(Proposta approvata all'unanimità)



## **Punto 5 all'ordine del giorno della PARTE ORDINARIA**

### **5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 137 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.*

*- visto il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011;*

*- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. b), del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, per l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie;*

*- visti in particolare, tra l'altro, gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, l'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'articolo 144-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché l'articolo 2.6.8 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana,*

#### **DELIBERA**

1. *di approvare la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per le finalità sopra esposte, ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:*

(a) *potranno essere acquistate azioni proprie fino ad un numero massimo di azioni tale per cui la Società non si trovi a detenere in portafoglio, in alcun momento, tenuto altresì conto delle azioni della Società già detenute dalla stessa Società ovvero da società controllate, azioni proprie che eccedano complessivamente il limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale, così come prescritto dall'articolo 2357, terzo comma, del codice civile;*

(b) *l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del codice civile;*

(c) *l'acquisto dovrà avvenire secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in applicazione delle disposizioni del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana di tempo in tempo in vigore che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*

(d) *il corrispettivo riferito ad ogni singola operazione di acquisto non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;*

3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, per le finalità sopra esposte, a porre in essere, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, atti di disposizione aventi ad oggetto azioni proprie della Società, già possedute ovvero acquistate ai sensi della presente deliberazione, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:*

(a) *gli atti di disposizione potranno essere effettuati in qualunque momento e saranno eseguiti nei modi ritenuti più opportuni per il perseguimento degli interessi della Società, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, il collocamento istituzionale, lo scambio, la permuta anche ai fini di acquisizione di partecipazioni ed il conferimento in natura, nonché per incentivare e fidelizzare i dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate;*

(b) *il corrispettivo non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, essendo inteso che tale limite di corrispettivo non sarà applicabile agli atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati, a titolo esemplificativo, nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o dell'attuazione di progetti industriali o di piani di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate oppure di altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, etc.). Nei casi suddetti, gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno essere posti in essere, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta in vigore, per un corrispettivo tendenzialmente non inferiore ai prezzi di mercato delle azioni Pierrel in prossimità dell'operazione;*

4. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, affinché diano esecuzione alla presente delibera, conferendo loro ogni necessario potere a tale fine, e quindi diano corso alle operazioni di acquisto e vendita di azioni così come deliberato, definendone le modalità, i tempi ed i termini esecutivi e accessori ritenuti più opportuni, il tutto nell'interesse della Società.”*



		<b>% AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>% AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	10.346.196	100,000	100,000	63,0673
<b>Contrari</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,0000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	10.346.196	100,000	100,000	63,0673

(Proposta approvata all'unanimità)